

**Modifiche al regolamento n. 359 del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2022
sulla procedura di registrazione degli animali da compagnia**

*Rilasciato a norma dell'articolo 25, paragrafo 6 e comma 6¹
della legge sulla medicina veterinaria.*

Il regolamento n. 359 del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2022 sulla procedura di registrazione degli animali da compagnia (Latvijas Vēstnesis, 2022, n. 122) è modificato come segue:

1. La motivazione dell'adozione di un atto giuridico è formulata come segue:

«Emanato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, comma 6¹ della legge sulla medicina veterinaria».

2. È aggiunto il seguente paragrafo 1,3:

«1.3 eccezioni in cui la marcatura con microchip e la registrazione di gatti e furetti da compagnia non sono obbligatorie».

3. Il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. Il database è una componente del sistema informativo statale unificato “Sistema Informativo del centro dati agricoli”. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legislazione che disciplina il benessere e la protezione degli animali, un cane, un gatto e un furetto devono essere registrati nella banca dati.

4. È aggiunto il seguente paragrafo 3.¹:

«3.¹ I gatti e i furetti domestici provenienti da un altro Paese devono essere registrati nella banca dati entro 10 giorni dall'arrivo».

5. È aggiunto il seguente paragrafo 3.²:

«3.² La marcatura con microchip e la registrazione dei gatti e dei furetti domestici non sono obbligatorie se:

3.².1. non deve essere utilizzato per la riproduzione;

3.².2. non deve essere alienato;

3.².3. non deve essere collocato in un albergo per animali;

3.².4. non partecipa a una mostra o a qualsiasi altro evento pubblico;

3.².5. il gatto non circola liberamente al di fuori dell'area sotto il controllo del rispettivo proprietario o di chi ne fa le veci;

3.².6. è un gatto senza proprietario».

6. Riformulare il paragrafo 5 come segue:

«5. Un cane, un gatto e un furetto collocati in un rifugio per animali e non contrassegnati con microchip e registrati in una banca dati, devono essere contrassegnati con un microchip e registrati in conformità alle leggi e ai regolamenti relativi ai rifugi per animali e agli hotel per animali.

7. È aggiunto il seguente paragrafo 8.1.9:

«8.1.9. il numero di microchip della madre (se noto);»

8. Il paragrafo 8.2.1 è modificato come segue:

8.2.1. i nomi, il cognome e il numero di identità personale della persona fisica (se alla persona non è stato assegnato un numero di identità personale, la cittadinanza, il numero e la data di rilascio di un documento di identificazione personale valido e la data di nascita della persona) o il nome e il numero di registrazione della persona giuridica;

9. Il paragrafo 8.3.1 è modificato come segue:

8.3.1. i nomi, il cognome e il numero di identità personale della persona fisica (se alla persona non è stato assegnato un numero di identità personale, la cittadinanza, il numero e la data di rilascio di un documento di identificazione personale valido e la data di nascita della persona) o il nome e il numero di registrazione della persona giuridica;

10. Riformulare il paragrafo 9 come segue:

«9. Se un veterinario professionista constata che un animale da compagnia è contrassegnato con un microchip e dispone di un passaporto per animali da compagnia o di un certificato di vaccinazione, ma non è registrato nella banca dati, il veterinario professionista deve confrontare il numero del microchip impiantato nell'animale con il numero inserito nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato di vaccinazione e deve registrare l'animale da compagnia nella banca dati in conformità al paragrafo 8 del presente regolamento.

11. Riformulare il paragrafo 10 come segue:

«10. Se un veterinario praticante constata che un animale domestico (animale da compagnia) è contrassegnato con un microchip, ma non è registrato nella banca dati e non dispone di un passaporto o di un certificato di vaccinazione per l'animale domestico (animale da compagnia), prepara e rilascia un passaporto per l'animale domestico (animale da compagnia) e, conformemente al paragrafo 8 del presente regolamento, registra l'animale domestico (animale da compagnia) nella banca dati.

12. È aggiunto il seguente paragrafo 16,10:

16.10. l'avvenuta riproduzione dell'animale dopo ogni nascita della prole, indicando la data di nascita della prole e il numero di esemplari della cucciolata:

13. È aggiunto il seguente paragrafo 16,11:

Nel caso di un cane nato prima del 31 agosto 2023, occorre indicare se l'animale è tenuto legato».

14. Riformulare il paragrafo 17 come segue:

«17. L'evento con l'animale di cui al paragrafo 16.1 del presente regolamento deve essere registrato entro 72 ore in uno dei seguenti modi:

17.1. di persona presso un veterinario praticante, un'amministrazione locale, un centro dati o un centro di assistenza clienti unificato dell'amministrazione statale e locale:

17.1.1. dal proprietario dell'animale o da un suo rappresentante autorizzato e dal nuovo proprietario dell'animale che si presenta;

17.1.2. con la presentazione personale del proprietario dell'animale o del suo rappresentante autorizzato e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 8.2 del presente regolamento, certificate dal proprietario del nuovo animale;

17.1.3. dal proprietario dell'animale o dal suo rappresentante autorizzato che si presenta di persona e indica il Paese in cui l'animale sarà tenuto, nonché il nome e il cognome del nuovo proprietario dell'animale, se l'animale sarà tenuto in un altro Paese;

17.2. dal precedente e dal nuovo proprietario dell'animale - una persona fisica (tranne un non residente) - collegandosi al portale dei servizi dell'amministrazione statale www.latvija.lv, inserendo le informazioni relative al cambio di proprietario e facendole approvare dal nuovo proprietario;

17.3. inviando una domanda firmata elettronicamente dal proprietario dell'animale esistente e nuovo al centro dati o all'istituto di medicina veterinaria con le informazioni di cui al paragrafo 8.2 del presente regolamento;

17.4. Se l'animale è trasferito in un altro Paese, il proprietario dell'animale o il suo rappresentante autorizzato deve presentare una domanda al centro dati, indicando il nome e il cognome del nuovo proprietario e il Paese in cui l'animale sarà tenuto».

15. Riformulare il paragrafo 18 come segue:

«18. Il proprietario dell'animale o la sua persona autorizzata deve registrare nella banca dati gli eventi di cui ai paragrafi 16.2, 16.3, 16.4, 16.8, 16.10 e 16.11 del presente regolamento entro 72 ore dall'evento in uno dei seguenti modi:

18.1. nel centro dati;

18.2. con un veterinario praticante;

18.3. sul portale dei servizi dell'amministrazione statale www.latvija.lv;

18.4. tramite il comune;

18.5. presso il centro servizi clienti unificato dello Stato e del governo locale».

16. Il paragrafo 22,4 è modificato come segue:

«22.4. un animale domestico (da compagnia) è escluso dalla banca dati se nessun evento che coinvolga l'animale è stato registrato nella banca dati entro 25 anni dalla sua data di nascita;»

17. Il paragrafo 22,8 è modificato come segue:

«22.8. inserire e mantenere sul proprio sito web un elenco delle istituzioni di pratica veterinaria con le quali è stato stipulato un contratto relativo alla marcatura e alla registrazione degli animali da compagnia nella banca dati. Nell'elenco sono indicati il nome dell'istituzione (per una persona fisica: nome, cognome e numero del certificato di pratica veterinaria), l'indirizzo effettivo, il numero di telefono di contatto e il numero nel registro degli oggetti di sorveglianza del servizio alimentare e veterinario.

18. È aggiunto il seguente paragrafo 26:

«26. I punti 8.1.9, 16.10 e 16.11 del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2025.